



ATTO N. 847

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

del CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (deliberazione n. 1 del 21/09/2016)

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/12/2008, N. 20 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI)”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 09/11/2016*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 09/11/2016



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 dicembre 2008, n.20

DELIBERAZIONE n. 1 del 21 settembre 2016

OGGETTO: Proposta di Legge – Ulteriori modificazioni della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

	Pres	Ass		Pres	Ass
1 Andreani Mauro	X		22 Proietti Stefania (Delega a Claudia Maria Travicelli)	XD	
2 Ansideri Stefano	X		23 Marzioli Paola	X	
3 Bacchetta Luciano (Delega a Luciana Bassini)	XD		24 Massarini Maria Cecilia		X
4 Batino Sergio	X		25 Michelini Letizia	X	
5 Bellini Pietro		X	26 Mismetti Nando (Sindaco di Foligno) (Delega a Giovanni Patriarchi)	XD	
6 Betti Cristian	X		27 Mismetti Nando (Presidente Prov. Pg) (Delega a Erika Borghesi)	XD	
7 Bruscolotti Maria Pia		X	28 Mori Emanuela		X
8 Cairolì Jacopo		X	29 Narciso Fabio	X	
9 Cardarelli Fabrizio (Delega a Angelo Loretoni)	XD		30 Pensi Andrea	X	
10 Corbucci Elisabetta		X	31 Persico Roberto	X	
11 De Rebotti Francesco		X	32 Presciutti Massimiliano		X
12 Di Girolamo Leopoldo (Sindaco di Terni)	X		33 Romizi Andrea	X	
13 Di Girolamo Leopoldo (Presidente Prov. Terni)	X		34 Rossini Carlo	X	
14 Filippucci Lisa		X	35 Rubini Giovanni		X
15 Furiani Ramona	X		36 Sacripanti Andrea		X
16 Germani Giuseppe	X		37 Stirati Filippo Mario (Delega a Nello Oderisi Fiorucci)	XD	
17 Gori Federico	X		38 Taccalozzi Rachele	X	
18 Grimani Leonardo	X		39 Tesei Donatella	X	
19 Locchi Marco		X	40 Todini Alfio		X
20 Lodovichi Daniz	X		41 Zampa Laura	X	
21 Luciani Claudia		X	42 Zaroli Rosanna	X	

PRESIDENTE: Andrea Romizi

SEGRETARIO: Fausto Galilei





CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 dicembre 2008, n.20

Delibera n. 1 del 21 settembre 2016

Proposta di Legge – Ulteriori modificazioni della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

ATTESO che gli artt. 35, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) prevedono la facoltà, da parte del Consiglio delle Autonomie locali, dell'esercizio dell'iniziativa legislativa regionale;

ATTESO che gli artt. 4 e 5 della citata legge regionale n. 14/2010 dettano norme in materia di requisiti e limiti della proposta di iniziativa legislativa suddetta;

ATTESO, altresì, che la medesima legge regionale n. 14/2010, all'art. 14, comma 1 prescrive che le deliberazioni del Consiglio delle Autonomie Locali contenenti progetto di legge regionale sono assunte a maggioranza dei due terzi dello stesso Consiglio;

ATTESO, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, 13, comma 2 e 7, comma 5 della legge regionale n. 14/2010, nelle predette deliberazioni contenenti progetto di legge regionale devono essere indicati il nome, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che assumono la funzione di delegati e che:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono nelle fasi del procedimento;
- c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell'iniziativa legislativa;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione));

con 28 voti favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 28 componenti presenti e votanti su n. 42 Componenti del Consiglio delle Autonomie locali



DELIBERA

- di approvare la relazione e la proposta di Legge regionale avente per oggetto "Ulteriori modificazioni della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)" composta di n. 1 articolo e la relazione che la accompagna;
- di nominare i seguenti tre soggetti, che assumono, con riferimento alla proposta suddetta, la funzione di delegati, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 14 – comma 2, 13 – comma 2 – e 7 – comma 5 della Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli Istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) :
 - **Sergio Batino**, nato a Castiglione del Lago il 30/08/1954, residente a Castiglione del Lago, Loc. Frattavecchia n. 63 – Telefono 075-9658208
Mail: sergio.batino@tiscali.it - sindaco@comune.castiglione-del-lago.pg.it; comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it;
 - **Federico Gori**, nato a Orvieto l'8/10/1984, residente a Montecchio (TR), Via Pagliericci n. 12 – Telefono 0744-951766
Mail: comune.montecchio@postacert.umbria.it – federicogori8@gmail.com
 - **Andrea Pensi**, nato a Foligno il 10.02.1980, residente a Gualdo Cattaneo (PG), Via Villa Reginaldo n. 5 - Telefono 0742-929421
Mail: pensilegale@libero.it - segreteria@comune.gualdocattaneo.pg.it - comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it
- di dare mandato al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali di trasmettere al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria la delibera contenente il testo di legge unitamente alla Relazione per l'ulteriore seguito.

Il Segretario

Fausto Galilei


Il Presidente

Andrea Romizi




OGGETTO: Proposta di Legge – Ulteriori modificazioni della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

RELAZIONE

Il CAL come noto è disciplinato dall'art. 123 della Costituzione, dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 e successive modificazioni.

Pur nella sua specificità, raffrontandolo agli altri enti partecipati o istituiti dalla Regione, è l'unico soggetto ad avere un trattamento inadeguato e di incerta applicazione, visti i discordanti pareri delle Sezioni regionali della Corte dei Conti per quanto riguarda i rimborsi spesa agli amministratori locali (nel caso di specie ai membri del CAL e in particolare a quelli preposti, con ovvio carico di lavoro e responsabilità, alla Presidenza collegiale del CAL - *Ufficio di Presidenza*).


Ciò evidentemente sulla base dell'errato presupposto che l'attività del CAL sia genericamente ricompresa o riconducibile al ruolo e attività di sindaco o di consigliere comunale.

In realtà è evidente che, se la qualifica di sindaco o consigliere comunale è presupposto legale per essere membri del CAL, l'attività che ne consegue comporta un impegno aggiuntivo di tempo, studio, responsabilità, rapporti istituzionali, e quindi anche di spese che ad oggi, non ha sostegno, non in termini di gettone di presenza che non si intende richiedere, ma nemmeno in termini di certezza di un rimborso delle spese sostenute.

Non solo enti come l'ADISU, l'AUR, l'Agenzia Forestale Regionale, la Scarl Umbria Salute, l'Arpa, la Scuola di P.A. di Villa Umbra ecc. hanno Presidenti o amministratori con specifici compensi, ma anche entità di dimensioni molto minori, hanno compensi annuali per il Presidente.

Nel quadro della ottimizzazione dei costi, in particolare a quelli della sede CAL e dei servizi connessi, anche in prospettiva ravvicinata di un cambio della sede operativa presso i locali regionali di Via Mazzini-Perugia, il CAL, **senza chiedere risorse aggiuntive per le annualità future rispetto al contributo regionale annuale che riceve**, è in grado di dare una seppur parziale risposta a questa esigenza nei termini dell'emendamento proposto di cui sopra di cui quindi ne auspica un recepimento. **Emendamento che non intende corrispondere alcun gettone di presenza o altro compenso fisso, ma solamente riconoscere un rimborso delle spese determinate in maniera certa e legittima per l'esercizio della funzione.**

Detto rimborso, a differenza della attuale formulazione normativa dell'art. 13 della L.r. n. 20/2008, non può essere a fronte delle spese "effettivamente sostenute" che comporterebbe nella grande maggioranza dei casi l'impossibilità di documentare dette spese (si pensi al caso del sindaco membro del CAL che utilizza l'auto propria per viaggi e spostamenti in ambito regionale o che comunque per raggiungere la sede del CAL deve servirsi, caso assai frequente, in maniera mista di mezzi pubblici e del mezzo privato), ma basato su criteri oggettivi quali, ad esempio, il quinto del costo della benzina a Km percorso, come di recente riconosciuto legittimo da più Sezioni regionali della Corte dei conti purché disciplinato da apposito regolamento dell'Ente.



Questo è infatti il punto di approdo delle pronunce delle Sezioni consultive e di controllo della Corte dei Conti: L'Ente o l'Organo può disciplinare il rimborso delle spese di viaggio in maniera autonoma purché in termini ragionevolmente economici e di contenimento della spesa pubblica (spesa a carico del contributo regionale, che come detto, **non si intende in alcun modo aumentare**).

Per tutta la casistica in oggetto si cita la Decisione delle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti n. 21 del 4 aprile 2011.

Si consideri che nel calcolo della economicità deve essere ricompreso anche il tempo "perso" dal pubblico amministratore che utilizzasse il solo mezzo pubblico con i suoi orari rigidi di andata e ritorno non coincidenti con gli orari delle sedute del CAL.

Per tutte le ragioni esposte si ritiene che debba essere modificato l'attuale comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 in modo da dare certezza sull'importo dei rimborsi spesa da riconoscere ai membri del CAL residenti fuori dal Capoluogo regionale, attraverso, come indicato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, una specifica regolamentazione deliberata dallo stesso CAL.



Proposta di Legge – Ulteriori modificazioni della Legge regionale 16 dicembre 1008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

ART. 1

(Modificazione dell'art. 13, comma 2 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)

1. Il comma 2, dell'art. 13 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 è sostituito dal seguente:

“2. A tutti i componenti del CAL che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, secondo i criteri che saranno specificati nel Regolamento di funzionamento del CAL, per la effettiva partecipazione ad ogni seduta del CAL o delle sue Commissioni permanenti. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del CAL che risiedono fuori del Capoluogo regionale, è corrisposto un rimborso spese anche forfettario stabilito dalla Assemblea del CAL. I rimborsi di cui sopra sono a carico del contributo regionale annuale di funzionamento dello stesso il cui importo per le annualità future non potrà in ogni caso superare quello del 2015”.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

E' copia conforme all'originale e si compone di n.6..... pagine.

Perugia, 21-09-2016

Il Segretario
(Fausto Galilei)